



anagato A
Pordenone il 23 GIU. 2020
n° 1534 14
liquidati € esente
per imposta IPOT. ---

STATUTO SOCIALE ASSOCIAZIONE CreAttori ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

TITOLO I: DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Articolo 1: Denominazione

È costituita, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile e dell'art. 35 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS), l'associazione di promozione sociale denominata "CreAttori Associazione di promozione sociale" in breve "CreAttori APS" di seguito detto Associazione".

L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Articolo 2: Sede

L'Associazione ha sede legale in **BRUGNERA (PN) VIA SANTISSIMA TRINITÀ 63.**

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale e/o l'istituzione di una eventuale sede distaccata non comporterà modifica nel presente statuto.

Articolo 3: Durata

L'Associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Articolo 4: Oggetto sociale

L'Associazione pone come finalità e attività istituzionale la pratica, l'organizzazione, la gestione, la diffusione e la promozione della cultura teatrale.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1, dell'art. 5 del CTS

lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

CreAttori, inoltre, intende attuare i propri scopi attraverso le seguenti attività:

a) L'allestimento di spettacoli teatrali, agendo nel rispetto della normativa vigente; ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

b) La promozione della pratica teatrale con l'organizzazione di corsi di aggiornamento, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni, rivolti, in maniera prevalente ai propri soci e a quelli di associazioni collegate;

c) La promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l'organizzazione di rappresentazioni teatrali, convegni, conferenze, mostre, performance, letture animate, manifestazioni, concorsi, eventi, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, lezione-concerti, corsi di teatro, anche avvalendosi di collaboratori esterni;

d) La realizzazione di iniziative editoriali, di studio e di approfondimento attraverso pubblicazione di periodici e newsletter, pubblicazione di materiali multimediali, pubblicazione di atti di convegni, seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

e) Lo svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo del teatro;

f) Convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione e organizzazione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi, anche avvalendosi di collaboratori esterni;

- g) La valorizzazione e lo sviluppo dell'aggregazione e dei linguaggi giovanili, anche come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;
- h) La promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, volta a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo;
- i) La promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale e organizzazione di iniziative a scopo benefico.

Il Consiglio Direttivo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere a norma dell'art.6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art.6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

L'associazione potrà aderire e/o intrattenere rapporti con altre organizzazioni nazionali e/o internazionali che abbiano per scopo la promozione della cultura teatrale.

L'associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

TITOLO II: SOCI, VOLONTARI, DIPENDENTI E COLLABORATORI

Articolo 5: I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'adesione è volontaria e le prestazioni sono gratuite.

Sono soci dell'Associazione

tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3 dell'art. 35 CTS, che presentano richiesta e che condividano le finalità dell'Associazione e ne sostengano le attività.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La delibera di ammissione deve essere annotata, a cura del consiglio direttivo, nel libro degli associati.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo ed è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Gli associati dovranno versare, ove necessario, eventuali contributi richiesti dal consiglio direttivo. Le eventuali quote o i contributi associativi versati sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Presidente.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017;

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;

Art. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'associazione può avvalersi dell'opera di volontari nello svolgimento delle proprie attività, secondo quanto disposto dall'art. 17 del CTS.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi così come indicato dall'art. 18 del CTS. I volontari devono risultare da apposito registro presso cui devono essere iscritti a cura del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

TITOLO III: ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione, è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno. L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dal Presidente o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve essere convocata mediante preavviso di almeno 5 giorni, da comunicare a mezzo email o altra modalità ritenuta opportuna e valida purché verificabile.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

- L'Assemblea in seduta ordinaria:
- determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, la cui maggioranza è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle APS associate come da art. 26 comma 2 del CTS;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo (o, in mancanza, del Presidente), eventuali contributi associativi;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo (o, in mancanza, dal Presidente);
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione

ASSOCIAZIONE CREATTORI

Via SS. Trinità 63

33070 Brugnera - PN

C.F. 91095570932

Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolto in un "libro-verbali" dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea.

Il "libro-verbali" rimane a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Art. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

Ciascun associato ha diritto ad un voto; ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di un altro associato.

Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe. Ha altresì il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea e scelti fra gli associati; dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del codice civile. Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti. In caso di parità vale il voto del Presidente.

Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno tre giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili. Al consiglio direttivo compete il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto, per la nomina degli organi sociali e delibera sull'esclusione degli associati.

Art. 14 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e vice presidente durano in carica 3 (tre) anni, sono eletti dal consiglio direttivo al suo interno a maggioranza di voti, sono rieleggibile. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci, in caso di sua assenza è sostituito dal Vice Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

Il Presidente in carica può cessare le proprie funzioni solo se destituito dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o per dimissione spontanea.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione: può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del triennio medesimo.

TITOLO IV: RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 16 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- Eventuali quote associative e contributi degli aderenti;
- Sovvenzioni e contributi di privati, singoli o Istituzioni, nazionali o esteri;
- Sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di Istituzioni o di Enti pubblici, nazionali o esteri;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e/o occasionali;
- Donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari per l'ammontare da esso determinato.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 17 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali. L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente) di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto.

Art. 18 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 19 – Responsabilità dell'associazione

L'associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L'associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 20 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo (o, in mancanza, dal Presidente), e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente). All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione diretta mediante richiesta al Presidente come indicato dall'art. 15 comma 3 del CTS.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, relativi al Bilancio Sociale ed alla informativa sociale, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, gli avanzi di gestione, le riserve, i fondi di gestione e il capitale agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e/o altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 22 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile, non può essere restituita in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali ove richieste e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 23 – Modifiche dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea dell'associazione con una maggioranza di due terzi dei presenti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 24 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 25 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.